



**EEMS Italia S.p.A.**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A., in merito all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile, da emettere in una o più tranches, per l'importo complessivo di Euro 20.450.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Nice & Green S.A. e, conseguentemente, all'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 20.450.000, mediante emissione di azioni ordinarie EEMS Italia senza diritto di opzione a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione del prestito obbligazionario convertibile secondo le disposizioni dell'art. 2441 commi V e VI del Codice Civile. Modifiche Statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs 58/1998, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 72, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021

## PREMESSA

In data 3 Novembre 2021, EEMS Italia S.p.A. (“**EEMS Italia**” ovvero la “**Società**”) ha sottoscritto con Nice&Green S.A., investitore professionale con sede in Nyon, Svizzera (l’“**Investitore**”) un accordo di investimento (l’“**Accordo di Investimento**”) avente ad oggetto un programma di finanziamento di EEMS Italia mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie EEMS Italia, costituito da obbligazioni convertibili di importo nominale pari a Euro 10.000 ciascuna (le “**Obbligazioni**”), per un importo complessivo massimo di Euro 20.450.000,00 riservato all’Investitore (il “**POC**”).

L’Accordo di Investimento prevede l’emissione del POC, in un periodo di 48 mesi (il “**Periodo di Emissione**”) decorrenti dalla data di approvazione dell’emissione della prima tranche di Obbligazioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, mediante sottoscrizione di massime 24 *tranche* così suddivise:

- massimo una (1) *tranche* per un valore complessivo pari a Euro 950.000 ciascuna di obbligazioni convertibili con un valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna (“**prima emissione**”);
- massimo quattro (4) *tranche* per un valore complessivo pari a Euro 600.000 ciascuna di obbligazioni convertibili con un valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna (“**seconda emissione**”);
- massimo diciannove (19) *tranche* per un valore complessivo pari a Euro 900.000 ciascuna di obbligazioni convertibili con un valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna (“**terza emissione**”).

Entrambe le parti avranno il diritto di richiedere, entro 3 mesi dal termine del Periodo di Emissione, per iscritto, di rinnovare l’accordo agli stessi termini e condizioni del presente accordo.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2021, nel contesto dell’Accordo di Investimento ha, tra l’altro, deliberato di proporre:

- all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 15 dicembre 2021 di approvare il prestito obbligazionario fino a un massimo di euro 20.450.000 convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A. da emettere in una o più tranche, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a euro 20.450.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione.

Inoltre, in data 3 novembre 2021, nel contesto dell’Accordo di Investimento, Gruppo Industrie Riunite S.r.l. (“**Gruppo Industrie Riunite**”), titolare di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di EEMS Italia, e l’Investitore hanno sottoscritto un separato accordo di prestito azionario (il “**Prestito Azioni**”), attraverso il quale Gruppo Industrie Riunite si è impegnata a prestare all’Investitore – a titolo gratuito, senza alcuna finalità di compravendita e entro l’emissione della prima *tranche* della seconda emissione – un numero sufficiente di azioni EEMS Italia (le “**Azioni Prestate**”) che l’Investitore potrà prendere in prestito per anticipare l’emissione delle nuove azioni EEMS Italia, per un importo pari almeno al 120% del valore nominale di ciascuna *tranche* ancora in circolazione e quindi pari a Euro 600.000 per ciascuna *tranche* della seconda emissione e pari a Euro 900.000 per ciascuna *tranche* della terza emissione.

In particolare, ove, a fronte di una richiesta formulata dall’Investitore a EEMS Italia relativa alla conversione delle Obbligazioni, la Società (i) non consegna nei tempi stabiliti le nuove azioni EEMS Italia a servizio della conversione delle Obbligazioni ovvero (ii) non possa emettere nuove azioni EEMS Italia a servizio della

conversione delle Obbligazioni nel rispetto dei Regolamenti ovvero (iii) le nuove azioni EEMS Italia a servizio della conversione delle Obbligazioni siano azioni non quotate, l'Investitore dalla seconda emissione avrà il diritto di utilizzare le azioni prestate per anticipare l'emissione delle nuove azioni EEMS Italia ai fini della conversione delle Obbligazioni.

In tal caso Gruppo Industrie Riunite dovrà consegnare, entro quattro giorni, le azioni prestate per un valore pari al 120% del valore delle *tranche* ancora in circolazione e quindi pari Euro 600.000 per ogni *tranche* per la seconda emissione e pari a Euro 900.000 per ogni *tranche* per la terza emissione.

L'Investitore avrà la piena titolarità delle Azioni Prestate, compreso il diritto di venderle, fermo restando che l'Investitore non potrà vendere un numero di Azioni Prestate superiore al numero di Azioni Prestate da parte di Gruppo Industrie Riunite in relazione a ciascuna *tranche* di Obbligazioni. I guadagni ovvero le perdite, e qualsiasi imposta ad essi relativa, rispetto alle transazioni effettuate dall'Investitore sulle Azioni Prestate saranno attribuiti solo ed esclusivamente all'Investitore.

Si informa, inoltre, che, come riportato nel Documento Informativo predisposto nell'ambito del contratto di prestito azionario, limitatamente all'emissione della prima *tranche* della prima emissione, considerato che le azioni possedute da Gruppo Industrie Riunite non sono attualmente quotate, tale prestito sarà sostituito da un impegno della Società volto a replicare sostanzialmente gli effetti e gli scopi del Prestito Azioni. A tal riguardo, la Società provvederà affinché tutte le azioni possedute dall'azionista di maggioranza della Società attualmente non quotate, siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Milan, sulla base di un'ammissione al prospetto di quotazione soggetto ad approvazione di CONSOB, se necessario, prima dell'emissione della prima *tranche* della seconda emissione. Si ricorda che attualmente il capitale sociale di EEMS Italia è composto da numero 435.118.317 azioni prive di valore nominale, delle quali numero 391.521.197 (corrispondente al 89,98% del capitale sociale), detenute dall'azionista di maggioranza Gruppo Industrie Riunite, attualmente non sono quotate mentre il rimanente numero di azioni 43.597.120 (pari al 10,02% del capitale sociale) risulta quotato all'Euronext Milan.

L'Investitore riconsegnerà a Gruppo Industrie Riunite le Azioni Prestate entro quattro giorni lavorativi dalla data in cui l'Investitore avrà ricevuto dalla Società le nuove azioni EEMS Italia a servizio della conversione delle Obbligazioni; in ogni caso, l'Investitore dovrà riconsegnare a Gruppo Industrie Riunite le Azioni Prestate in caso di risoluzione dell'Accordo di Investimento.

Si evidenzia che, sebbene EEMS non sia parte del Prestito Azioni, il Prestito Azioni rappresenta una condizione alla sottoscrizione dell'Accordo di Investimento senza la quale l'Investitore non avrebbe accettato di sottoscrivere l'Accordo di Investimento né si sarebbe impegnato a sottoscrivere le Obbligazioni.

La presente Relazione illustrativa (la "**Relazione**") - redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e dell'art. 72, comma 1 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**") - illustra i termini, le condizioni e le motivazioni relativi all'emissione delle ventiquattro *tranche* del POC, pari a complessivi Euro 20.450.000.

La Relazione è messa a disposizione presso il sito *internet* della Società nonché presso la sede sociale di EEMS Italia.

## 1 ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL POC

La proposta oggetto della Relazione consiste nell'approvazione dell'emissione delle ventiquattro *tranche*, del POC per un importo complessivo pari a Euro 20.450.000 riservato all'Investitore.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni di cui all'Accordo di Investimento, cui è allegato il regolamento del POC.

### 1.1 Principali caratteristiche del POC

L'Accordo di Investimento prevede l'emissione del POC, in un periodo di 48 mesi decorrenti dalla data di approvazione dell'emissione della prima *tranche* di Obbligazioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, mediante sottoscrizione di massime 24 *tranche* così suddivise:

- massimo una (1) *tranche* per un valore complessivo pari a Euro 950.000 ciascuna di obbligazioni convertibili con un valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna (“**prima emissione**”);
- massimo quattro (4) *tranche* per un valore complessivo pari a Euro 600.000 ciascuna di obbligazioni convertibili con un valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna (“**seconda emissione**”);
- massimo diciannove (19) *tranche* per un valore complessivo pari a Euro 900.000 ciascuna di obbligazioni convertibili con un valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna (“**terza emissione**”).

Alla scadenza del Periodo di Emissione tutte le Obbligazioni ancora in circolazione non ancora convertite saranno irrevocabilmente convertite in azioni EEMS Italia.

Entrambe le parti avranno il diritto di richiedere, entro 3 mesi dal termine del Periodo di Emissione, per iscritto, di rinnovare l'accordo agli stessi termini e condizioni del presente accordo.

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore in forma dematerializzata e saranno interamente ed esclusivamente depositate presso Monte Titoli ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF e della delibera congiunta di CONSOB e Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni.

Le Obbligazioni rappresentano obbligazioni convertibili *zero coupon* ed avranno una scadenza corrispondente al dodicesimo mese successivo l'emissione di ciascuna *tranche*.

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite e, in caso di liquidazione, insolvenza o scioglimento saranno considerate *pari passu* con qualsiasi altro creditore non garantito presente e futuro di EEMS Italia salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge.

### 1.2 Richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni e prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni

La Società avrà il diritto (e non l'obbligo) di richiedere la sottoscrizione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni presentando all'Investitore apposita richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni.

La Società potrà consegnare la richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni decorsi 42 giorni lavorativi a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata emessa la *tranche* precedente.

Tuttavia, fermo quanto precede, l'Investitore potrà, a sua esclusiva discrezione e in considerazione delle condizioni di mercato, offrire alla Società la possibilità di emettere una nuova richiesta di sottoscrizione di

Obbligazioni antecedentemente alla fine del predetto termine di 42 giorni lavorativi, restando inteso che la Società non sarà obbligata a sottoscriverla se non ritenuto opportuno.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni è pari al 100% dell'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 10.000 (il "**Prezzo di Sottoscrizione**"). Pertanto, le Obbligazioni saranno sottoscritte ad un importo pari al relativo valore nominale.

### 1.3 *Periodo di conversione, richiesta di conversione e prezzo di conversione delle Obbligazioni*

L'investitore ha il diritto di convertire ciascuna *tranche* di Obbligazioni, in ogni momento, prima della scadenza (il "**Periodo di Conversione**").

Ciascuna richiesta di conversione è vincolante e irrevocabile. La conversione dovrà sempre coprire l'intero valore nominale delle Obbligazioni per le quali viene richiesta la conversione.

Il prezzo di conversione delle Obbligazioni è pari al 93% del minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei 6 giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni da parte dell'Investitore (il "**Prezzo di Conversione**").

La Società dovrà emettere nuove azioni EEMS Italia per un importo pari al valore nominale delle Obbligazioni diviso per il Prezzo di Conversione (per chiarezza, il numero di nuove azioni EEMS Italia da emettere per ciascuna Obbligazione è determinato dividendo il valore nominale di ciascuna Obbligazione per il Prezzo di Conversione). Se la Società non dovesse pagare le spese legali da corrispondere a Advant Nctm, Via Agnello 12, Milano, prima dell'emissione dei titoli, l'Investitore detrarrà Euro 20.000 più IVA e/o altre imposte relative e andrà a trasferire l'intero ammontare a favore di Advant Nctm.

L'emissione delle nuove azioni EEMS Italia a servizio della conversione delle Obbligazioni dovrà essere effettuata dalla Società entro 5 giorni di borsa aperta dalla data di ricezione della relativa richiesta di conversione. La Società sarà responsabile e dovrà indennizzare l'Investitore da qualsiasi perdita derivante dalla mancata emissione delle nuove azioni EEMS Italia a servizio della conversione delle Obbligazioni nel predetto termine di 5 giorni di borsa aperta.

Nel caso in cui l'Investitore non riceva le nuove azioni EEMS Italia, la Società sarà tenuta a pagare all'Investitore un importo pari al rapporto di conversione moltiplicato per la differenza (se positiva) tra (a) il prezzo di chiusura delle azioni EEMS Italia 5 giorni di borsa aperti successivi alla data della richiesta di conversione e (b) il prezzo di chiusura delle azioni EEMS Italia del giorno immediatamente precedente alla data in cui le relative azioni EEMS Italia siano ricevute dall'Investitore.

A seguito della richiesta di conversione da parte dell'Investitore, EEMS Italia potrà tra l'altro evitare di convertire le obbligazioni in azioni pagando all'investitore un importo pari all'ammontare di conversione, come specificato nella notifica, diviso 0,97.

Si ricorda infine che le Obbligazioni saranno irrevocabilmente convertite in nuove azioni EEMS Italia alla scadenza.

### 1.4 *Condizioni sospensive alla sottoscrizione della prima tranche di Obbligazioni*

L'obbligo dell'Investitore di sottoscrivere la prima *tranche* di Obbligazioni è subordinato all'adempimento da parte della Società (salvo rinuncia scritta da parte dell'Investitore), di talune condizioni, tra cui *inter alia*:

- (i) la consegna da parte della Società all'investitore dello Statuto più recente;
- (ii) la consegna da parte della Società all'Investitore del certificato di registrazione presso il registro delle imprese entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta di sottoscrizione della prima *tranche* di Obbligazioni;
- (iii) la consegna da parte della Società all'Investitore del verbale dell'Assemblea degli Azionisti e/o del Consiglio di Amministrazione della Società attestante l'autorizzazione al piano di finanziamento, all'emissione delle Obbligazioni e all'aumento di capitale a servizio della conversione delle Obbligazioni;
- (iv) la consegna da parte della Società all'Investitore del verbale del Consiglio di Amministrazione che attesti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento;
- (v) la firma del Prestito Azioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai regolamenti con parti correlate, il quale entrerà in vigore prima dell'emissione della prima *tranche* della seconda emissione secondo quanto previsto dagli accordi, tenendo in considerazione che il Prestito Azioni dovrà tenere in considerazione un numero sufficiente di azioni quotate sul mercato Euronext Milan (prima MTA) tale da poter anticipare un valore pari almeno al 120% del valore nominale di ciascuna *tranche* ancora in circolazione e quindi pari a Euro 600.000 per ciascuna *tranche* della seconda emissione e pari a Euro 900.000 per ciascuna *tranche* della terza emissione.

#### 1.5 Condizioni sospensive alla sottoscrizione delle successive tranche di Obbligazioni

L'obbligo dell'Investitore di sottoscrivere le successive *tranche* di Obbligazioni è subordinato all'adempimento da parte della Società (salvo rinuncia scritta da parte dell'Investitore), di talune condizioni, tra cui *inter alia*:

- (i) il rispetto della Società dei *covenant* e degli obblighi di cui al punto 1.7 della Relazione;
- (ii) il mancato verificarsi di eventi o cambiamenti che rendano non più veritiere o corrette alcune delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Società ai sensi del punto 1.8 della Relazione;
- (iii) il mancato verificarsi di un *material adverse change* così come definito dall'Accordo di Investimento;
- (iv) il mancato verificarsi di un evento di *default* (come *infra* descritto al successivo paragrafo 1.10 della Relazione) ai sensi dell'Accordo di Investimento che non sia curato entro il relativo periodo di grazia;
- (v) la mancata opposizione da parte di alcuna autorità competente (incluse CONSOB e Borsa Italiana) all'emissione delle Obbligazioni o alla loro conversione;
- (vi) la mancata assunzione da parte della Società di alcun impegno vincolante che possa determinare la conclusione di un'offerta pubblica di acquisto o scambio avente per effetto l'acquisizione del controllo della Società;
- (vii) la delibera da parte dell'Assemblea degli Azionisti e/o del Consiglio di Amministrazione della Società attestante l'autorizzazione all'emissione delle Obbligazioni e all'aumento di capitale a servizio della conversione delle Obbligazioni;
- (viii) il Periodo di Emissione non sia terminato;

- (ix) la quotazione delle azioni sull'Euronext Milan;
- (x) la mancata sospensione, ovvero minaccia di sospensione, delle azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Milan da parte di CONSOB ovvero di Borsa Italiana, alla data di riferimento;
- (xi) l'avvenuto pagamento da parte della Società degli importi dovuti all'Investitore (o alle società controllate) e l'avvenuta consegna di tutte le azioni EEMS Italia rivenienti da precedenti richieste di conversione di Obbligazioni;
- (xii) la validità del Prestito Azioni;
- (xiii) fatto salvo quanto previsto ai sensi del successivo punto (xiv), la capacità per la Società di emettere, al momento della richiesta di sottoscrizione, un numero di azioni che rappresenti almeno il 120% dell'importo di Obbligazioni di ciascuna *tranche*;
- (xiv) nel caso in cui, al momento della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni, la Società non sia in grado di emettere un numero sufficiente di azioni ai fini della conversione delle Obbligazioni, il Prestito Azioni dovrà includere un numero di Azioni Prestate sufficiente ad anticipare la conversione da parte dell'Investitore del 120% dell'importo minimo di Obbligazioni di ciascuna *tranche* in azioni EEMS Italia;
- (xv) emissione di nuove azioni da parte della Società dopo 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di Conversione, salvo avvenuta ricezione da parte dell'Investitore;
- (xvi) il mantenimento della quotazione delle azioni EEMS Italia (no *delisting*), salvo il caso in cui siano ammesse alla quotazione entro meno di 30 giorni di borsa aperta su un'altra borsa valori o mercato regolamentato europeo o italiano;
- (xvii) trasferimento delle Azioni Prestate all'Investitore secondo quanto stipulato nel Prestito Azioni.

#### 1.6 Risoluzione per mancanza di liquidità

L'Investitore avrà il diritto di sospendere l'Accordo di Investimento nel caso in cui l'importo di ciascuna *tranche* di Obbligazioni rappresenti un importo maggiore o uguale al 25% del valore totale negoziato giornalmente delle azioni EEMS Italia durante i 42 giorni di borsa antecedenti l'emissione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni.

L'Investitore avrà il diritto di risolvere l'Accordo di Investimento laddove la liquidità delle azioni EEMS non migliori nel corso dei 6 mesi successivi.

#### 1.7 Impegni della Società e dell'Investitore

Dalla data di sottoscrizione fino al primo avvenimento tra (i) la fine del Periodo di Emissione e (ii) la conversione integrale di tutte le Obbligazioni in circolazione, la Società si impegna e accetta quanto segue:

- i. si assicurerà che tutte le Obbligazioni sottoscritte siano registrate presso Monte Titoli senza ritardo;
- ii. la Società, a seguito della Conversione, adotterà tutte le misure necessarie per ottenere che, una volta emesse, le Nuove Azioni siano, a seconda dei casi, registrate e consegnate sul conto titoli dell'Investitore come designato dall'Investitore stesso;

- iii. la Società adotterà tutte le misure necessarie al fine di rispettare, sotto tutti gli aspetti rilevanti, l'Accordo e tutte le norme e i regolamenti applicabili di qualsiasi autorità competente in Italia in relazione all'emissione delle Obbligazioni e delle Nuove Azioni;
- iv. EEMS Italia deve in ogni momento e sotto tutti gli aspetti rilevanti sostenere, rispettare e agire in conformità con le disposizioni pertinenti dell'accordo di quotazione della Società con Euronext Milan, le regole applicabili alle società le cui azioni sono quotate su Euronext Milan, lo Statuto della Società e qualsiasi altra norma e regolamento applicabile alla Società;
- v. la Società farà sì che le altre società del Gruppo si impegnino a:
  - a. fare tutto ciò che è ragionevolmente necessario per preservare e mantenere le loro funzioni, i diritti e i franchising aziendali; e
  - b. pagare tutte le tasse e assolvere fiscalmente, le prestazioni e gli oneri o i prelievi governativi imposti, a condizione che non sia tenuta a pagare o ad assolvere tali imposte, accertamenti, oneri, prelievi o pretese poiché contestate in buona fede o sulle quali le autorità competenti avrebbero trovato un accordo;
- vi. non si fonderà né consoliderà con nessun'altra persona o entità, salvo che i) con le società del proprio Gruppo delle quali EEMS risulterà consolidante, ii) nel caso in cui l'operazione coinvolga terzi e EEMS Italia non è la società consolidante, tale fusione o consolidamento comportasse un vantaggio per la Società e/o i suoi azionisti e la Società fornisca qualsiasi informazione e documentazione all'Investitore, incluso qualsiasi programma di fusione o consolidamento, al fine di consentire all'Investitore di valutare l'operazione e i relativi rischi e opportunità per dare il relativo consenso;
- vii. non deve e non farà in modo che altre società del Gruppo vendano, nolegghino, trasferiscano, liquidino o cedano in altro modo tutti o sostanzialmente tutti i beni attualmente posseduti o acquisiti in seguito ad un'unica operazione (o in una serie di operazioni correlate), salvo un equo corrispettivo o su base di condizioni di mercato;
- viii. fatta eccezione per l'Indebitamento sostenuto nel corso dell'ordinaria attività, la Società non dovrà contrarre, creare o incorrere in alcun indebitamento superiore alle Obbligazioni in circolazione in termini di pagamento di interessi e capitale, e dovrà monitorare che le altre società del Gruppo facciano lo stesso. Per chiarezza, l'iscrizione di contratti di credito bancario e l'emissione di obbligazioni non senior in termini di pagamento di interessi e capitale alle Obbligazioni in circolazione saranno considerate come Indebitamento sostenuto dalla Società e dalle altre società del Gruppo nel "corso ordinario dell'attività";
- ix. nella misura consentita dalla legge, EEMS Italia fornirà all'Investitore una bozza di qualsiasi comunicato stampa da emettere in relazione all'emissione delle Obbligazioni prima possibile, fermo restando che la Società non sarà tenuta ad ottenere il consenso dell'Investitore;
- x. la Società comunicherà all'Investitore qualsiasi aumento o diminuzione del numero di Azioni e/o diritti di voto della Società in circolazione entro il primo giorno di mercato aperto successivo alla data in cui tali modifiche si sono verificate.

Dalla data di firma fino al primo avvenimento tra (i) la fine del Periodo di Emissione e (ii) la conversione totale delle Obbligazioni in circolazione, l'Investitore si impegna a rispettare le normative dell'Euronext Milan e lo Statuto della Società.

L'Investitore non deve detenere posizioni di scoperto nelle Azioni della Società, né direttamente né attraverso derivati.

### 1.8 Dichiarazioni e Garanzie prestate dalla Società

La Società dichiara e garantisce all'Investitore che le dichiarazioni e le garanzie fornite nella presente clausola saranno veritiere e corrette alla data di firma e si riterranno ripetute a partire da ciascuna data di sottoscrizione e Data di Conversione:

- i. La Società è debitamente costituita ed esistente ai sensi delle leggi italiane e ha il potere e l'autorità necessari per stipulare e adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Relazione, delle Obbligazioni e di qualsiasi certificato o altro documento fornito o da fornire. EEMS Italia ha pieni poteri societari e tutte le licenze, i permessi e le autorizzazioni necessarie per svolgere la propria attività come ora condotta e per possedere, affittare e gestire i beni e le proprietà necessari in relazione ad essa;
- ii. EEMS Italia e le società del Gruppo non hanno presentato alcuna istanza di liquidazione, non sono insolventi ai sensi delle leggi applicabili e non hanno effettuato alcuna cessione o avviato alcun concordato con i loro creditori né è stata presentata alcuna petizione per amministrazione controllata o qualsiasi ordine amministrativo nei confronti di nessuna delle società del Gruppo. Nessun amministratore fallimentare è stato nominato in relazione alle società del Gruppo o ai loro beni materiali. Resta inteso che la procedura di concordato preventivo effettuata dalla Società nel 2015, e i cui dati sono pubblicamente disponibili, non saranno considerati in violazione della presente clausola essendo tale procedura totalmente trascorsa alla data di firma;
- iii. L'Accordo sottoscritto fra le parti e qualsiasi certificato o altro documento fornito o da fornire ai sensi del suddetto Accordo e l'adempimento da parte della Società dei suoi obblighi ai sensi dello stesso sono stati debitamente autorizzati da tutte le necessarie azioni societarie da parte della Società, e il contratto, e qualsiasi altro documento o strumento eseguito in relazione ad esso, inclusa ogni *tranche*, una volta eseguiti, costituiscono obblighi validi, vincolanti e applicabili della Società in conformità con i rispettivi termini;
- iv. L'esecuzione da parte della Società dell'Accordo e di qualsiasi altro documento o strumento in relazione ad esso, e l'adempimento da parte della Società dei suoi obblighi ai sensi del contratto e il compimento della transazione prevista nell'Accordo, non comportano e non comporteranno una violazione di alcuna disposizione dello Statuto della Società o, al meglio delle conoscenze della Società, di qualsiasi legge, ordine, sentenza o decreto applicabile di qualsiasi tribunale o agenzia governativa o di qualsiasi accordo a cui la Società è parte o da cui la Società è vincolato;
- v. 43.597.120 Azioni sono quotate sull'Euronext Milan alla data di sottoscrizione. La Società provvederà affinché le 391.521.197 azioni possedute dall'azionista di maggioranza della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Milan, sulla base di un'ammissione al prospetto di quotazione soggetto ad approvazione di CONSOB, se necessario, prima dell'emissione della prima *tranche* della seconda emissione;
- vi. Non vi sono cause determinanti, procedimenti amministrativi, arbitrari o di altro tipo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedimenti fiscali) pendenti o contro una qualsiasi delle società del Gruppo a conoscenza della Società, il cui esito, se fosse sfavorevole, comporterebbe individualmente un *material adverse change* o un evento di *default*;

- vii. Tutte le informazioni fornite all'Investitore dalla Società prima della data di firma, sono accurate, complete e aggiornate in tutti i loro aspetti significativi alla data in cui sono state fornite o, se del caso, alla data a cui si riferiscono e non inducono in errore l'Investitore su alcun punto significativo, a causa di un'omissione, del verificarsi di nuovi fatti o a seguito di informazioni comunicate o non divulgate;
- viii. Ciascuna Obbligazione costituirà obbligazione diretta, incondizionata, non garantita e subordinata della Società e, fintanto che qualsiasi importo ai sensi della stessa sia in essere, avrà *seniority* uguale a tutti gli altri titoli di debito presenti o futuri non garantiti e non subordinati della Società;
- ix. Fatta eccezione per la necessaria approvazione da parte degli organi sociali della Società per l'emissione delle Obbligazioni e l'aumento di capitale riservato per le Nuove Azioni necessarie per la conversione delle Obbligazioni, né l'Emittente né alcuna controllata sono tenuti a ottenere alcun consenso, rinuncia, autorizzazione o ordine di effettuare qualsiasi deposito o registrazione presso qualsiasi tribunale o altra autorità governativa o di regolamentazione o altra persona in relazione all'esecuzione da parte della Società dell'Accordo, l'emissione di eventuali Obbligazioni o Nuove Azioni.

Poiché l'impegno dell'Investitore nell'Accordo di Investimento è stato assunto sulla base delle suddette garanzie e con la certezza che queste ultime rimarranno vere e accurate fino alla data di firma inclusa, la Società si impegna a tenere indenne l'Investitore da qualsiasi perdita diretta, responsabilità, danno e qualsiasi spesa e costo (escluse le spese legali) che l'Investitore può incorrere o sostenere a seguito o a causa di qualsiasi falsa dichiarazione o qualsiasi violazione o qualsiasi effettiva inesattezza o omissione di qualsiasi garanzia fornita, tranne in caso di negligenza grave, malafede o cattiva condotta intenzionale dell'Investitore. Nel caso in cui un reclamo o un'azione legale debba essere intentata da una terza parte contro l'Investitore in relazione al quale può essere richiesto un indennizzo alla Società ai sensi dei termini dell'Accordo, l'Investitore informerà tempestivamente la Società dello stato di avanzamento di tale reclamo o azione legale e lo consulterà nella misura massima possibile in merito al modo in cui gestire tale situazione.

### 1.9 Dichiarazioni e Garanzie prestate dall'Investitore

L'Investitore dichiara e garantisce alla Società che le dichiarazioni e le garanzie fornite nella presente clausola saranno vere e corrette alla data di firma e saranno considerate ripetute a ciascuna Data di sottoscrizione:

- i. L'Investitore è debitamente costituito e validamente esistente ai sensi delle leggi della Svizzera e ha il potere e l'autorità necessari per stipulare e adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo, delle Obbligazioni convertibili e di qualsiasi certificato o altro documento fornito o da fornire ai sensi dell'Accordo di Investimento. L'Investitore ha pieno potere e possiede tutte le licenze, i permessi e le autorizzazioni necessarie per svolgere la propria attività come ora condotta e per detenere, affittare e gestire i beni e le proprietà necessari in relazione ad esso;
- ii. L'Investitore non ha presentato alcuna istanza per la sua liquidazione, non è insolvente ai sensi delle leggi applicabili e non ha effettuato alcuna cessione o avviato alcun accordo con i suoi creditori, né è stata presentata alcuna petizione per l'amministrazione controllata o alcun ordine di amministrazione nei confronti dell'Investitore. Nessun amministratore fallimentare è stato nominato in relazione all'Investitore o a uno qualsiasi dei suoi beni materiali;

- iii. L'Investitore è un "investitore qualificato" ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 del regolamento, 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e di qualsiasi regolamento di esecuzione (o qualsiasi altra legge o regolamento che possa sviluppare questo concetto ai sensi delle leggi applicabili della giurisdizione della Società), incluso l'investitore qualificato come definito all'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche;
- iv. L'Accordo di Investimento e qualsiasi certificato o altro documento fornito o da fornire e l'adempimento da parte dell'Investitore dei suoi obblighi ai sensi dello stesso sono stati debitamente autorizzati da tutte le necessarie azioni societarie da parte dell'Investitore, e l'Accordo e qualsiasi altro documento o strumento eseguito in relazione allo stesso, inclusa ogni *tranche*, una volta eseguiti, costituiscono obblighi validi, vincolanti e applicabili dell'Investitore in conformità con i rispettivi termini.

L'esecuzione da parte dell'Investitore dell'Accordo e di qualsiasi altro documento o strumento in relazione ad esso, e l'adempimento da parte dell'Investitore dei suoi obblighi ai sensi del contratto e il compimento della transazione in esso prevista, non comportano e non comporteranno una violazione di alcuna disposizione dello Statuto dell'Investitore o, al meglio della conoscenza da parte dell'Investitore, di qualsiasi legge, ordine, sentenza o decreto applicabile di qualsiasi tribunale o agenzia governativa o di qualsiasi accordo a cui l'Investitore è parte o da cui l'Investitore è vincolato.

### 1.10 Eventi di Default

Per evento di *default* si intende il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (i) l'inadempimento da parte della Società nel pagamento di qualsiasi importo dovuto all'Investitore ai sensi dell'Accordo di Investimento ovvero del Prestito Azioni o del mancato trasferimento delle Azioni Prestate;
- (ii) una violazione (i) degli obblighi di cui all'Accordo di Investimento ovvero (ii) dei *covenants* della Società descritti al paragrafo 1.7 della presente relazione ovvero (iii) delle dichiarazioni e delle garanzie descritte al paragrafo 1.8 della presente relazione non revocate dall'Investitore e, se sanabili, non sanate entro 45 giorni lavorativi dalla prima delle seguenti date: a) la data in cui la Società viene a conoscenza della violazione, b) la data in cui l'Investitore notifica la Società dell'avvenuta violazione con la richiesta di risanamento;
- (iii) il verificarsi di un *material adverse change* ai sensi dell'Accordo di Investimento ovvero di un'offerta pubblica di acquisto o scambio avente per effetto l'acquisizione del controllo della Società;
- (iv) la sospensione volontaria da parte della Società ovvero l'interruzione o liquidazione delle sue attività (salvo nel caso in cui l'operazione avvenga a condizioni di mercato o per un equo corrispettivo), ovvero la Società sia dichiarata fallita, soggetta a liquidazione o a riorganizzazione aziendale;
- (v) il mancato pagamento da parte della Società di un importo superiore a Euro 1.000.000 a seguito della ricezione di una sentenza definitiva emessa dal tribunale competente, fatta salva l'eventuale sospensione della predetta sentenza a seguito di impugnazione;
- (vi) la richiesta da parte della competente autorità di sostituire uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

### 1.11 Risoluzione anticipata

La Società ha il diritto di risolvere l'Accordo di Investimento in qualsiasi momento con un preavviso di 21 giorni lavorativi.

L'Investitore ha il diritto di risolvere l'Accordo di Investimento mediante comunicazione scritta alla Società:

- (i) Se l'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare l'emissione del prestito obbligazionario convertibile e il relativo aumento di capitale non avviene entro il 31 dicembre 2021; o
- (ii) se, dopo la sottoscrizione della prima *tranche* delle Obbligazioni, la Società non effettua richieste di sottoscrizione entro 8 mesi, salvo nel caso in cui la Società abbia sospeso la sottoscrizione; o
- (iii) al verificarsi di un *evento di default*, un *material adverse change*, un'offerta pubblica di acquisto o la mancanza di liquidità, ai sensi dell'Accordo di Investimento.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Investimento, le Obbligazioni emesse saranno convertite dall'Investitore entro un massimo di 90 giorni lavorativi.

### 1.12 Sospensione su richiesta della Società

La Società ha il diritto di sospendere temporaneamente, una o più volte, il POC, senza alcun pregiudizio per l'Investitore di convertire le Obbligazioni in circolazione durante tale periodo di sospensione.

L'Accordo di Investimento sarà nuovamente efficace decorso il periodo di sospensione, a condizione che il Periodo di Emissione non venga esteso.

### 1.13 Quotazione delle azioni EEMS Italia

La Società si impegna a mantenere le azioni EEMS Italia e le nuove azioni quotate sull'Euronext Milan in linea con quanto previsto dal paragrafo 1.8 e fintanto che Obbligazioni convertibili risultino ancora in circolazione e fino a 21 giorni lavorativi successivi alla conversione.

Le azioni EEMS Italia da assegnare all'Investitore ad esito della conversione delle Obbligazioni saranno ammesse a quotazione sull'Euronext Milan sulla base di un prospetto di quotazione che dovrà essere approvato dalla CONSOB ovvero in esenzione dalla pubblicazione di tale prospetto di quotazione. Ove le azioni EEMS Italia rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni possano essere ammesse a quotazione solo a seguito della pubblicazione di un prospetto di quotazione, l'Investitore potrà utilizzare le Azioni Prestate ai sensi del Prestito Azioni per scambiare le azioni EEMS Italia non quotate rivenienti dalla conversione con azioni EEMS Italia quotate.

Si rappresenta che l'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Milan delle azioni derivanti dalla conversione della sola prima tranche della prima emissione avverrà in esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per dette nuove azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) e/o lettera b), del Regolamento Prospetto, nei limiti del 20% delle azioni della medesima classe già ammesse alle negoziazioni sullo stesso mercato (vale a dire del flottante sull'Euronext Milan: n. 43.597.120 azioni), e nel rispetto delle indicazioni

operative per il rispetto della percentuale e l'effettuazione del calcolo formulate dall'ESMA con il documento ESMA2019/ESMA31-62-1258.

#### 1.14 *Incentive Fee*

L'Investitore si impegna a pagare alla Società una *incentive fee* pari al dieci per cento della differenza positiva tra la Plusvalenza Netta e la Minusvalenza Netta ("**Base di Condivisione**" o "*Sharing Basis*") generata sulla vendita delle Nuove Azioni.

La Plusvalenza netta è la differenza positiva tra il prezzo di vendita di tutte le Nuove Azioni vendute dall'Investitore e il Prezzo di Conversione pagabile per le medesime Nuove Azioni vendute al netto dei Costi di Transazione.

La Minusvalenza Netta è la differenza negativa tra il prezzo di vendita di tutte le Nuove Azioni vendute dall'Investitore e il Prezzo di Conversione pagabile per le medesime Nuove Azioni vendute al netto dei Costi di Transazione.

Entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, l'Investitore deve inviare alla Società un rendiconto delle nuove azioni vendute durante il trimestre di calendario precedente ("**Rendiconto trimestrale**") al fine di determinare l'importo della *incentive fee* per tale trimestre.

Entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data in cui tutte le Nuove Azioni sono state vendute, l'Investitore deve inviare alla Società un rendiconto finale delle Nuove Azioni vendute durante il Periodo di Emissione ("**Rendiconto finale**") al fine di determinare l'importo della *incentive fee*. Nella misura in cui tale *incentive fee* finale differisca dall'importo complessivo pagato ai sensi delle Dichiarazioni trimestrali, la differenza sarà corrisposta all'Investitore o alla Società, a seconda dei casi.

L'importo della *incentive fee* che deve essere pagato dall'Investitore alla Società deve essere corrisposto entro un termine ragionevole e almeno trenta giorni dopo la scadenza del trimestre pertinente (per quanto riguarda il Rendiconto Trimestrale) o del Periodo di Emissione (per quanto riguarda il Rendiconto finale).

## 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CONVERSIONE E *COMMITMENT FEE* DELL'OPERAZIONE

In via preliminare si conferma l'avvenuta liberazione di tutte le azioni precedentemente emesse dalla Società a norma dell'art. 2438, comma 1, del codice civile, e dell'avvenuta esecuzione di tutti i conferimenti precedentemente dovuti a norma dell'art. 2481, comma 2, del codice civile.

Il Prezzo di Conversione delle Obbligazioni è pari al 93% del minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei 6 giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni da parte dell'Investitore. Il numero di azioni EEMS Italia da emettere a servizio della conversione delle Obbligazioni sarà quindi determinato in base al rapporto tra il valore delle Obbligazioni (oggetto di comunicazione da parte dell'Investitore sulla base delle singole richieste di conversione) e il Prezzo di Conversione tenendo presente del quinto decimale per determinare l'approssimazione del numero intero.

La scelta di non determinare un prezzo stabilito è in linea con la prassi di mercato per operazioni similari caratterizzate da un ampio periodo di tempo in cui avviene la sottoscrizione delle Obbligazioni e l'aumento

di capitale a servizio della conversione delle stesse. Il criterio di determinazione del Prezzo di Conversione consente l'emissione di azioni a un prezzo in linea con il valore di mercato delle azioni di EEMS Italia, che si ritiene un criterio idoneo a rispettare il dettato del Codice Civile in base al quale il prezzo di emissione è determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre.

Al riguardo si evidenzia che, anche tenuto conto dell'ampiezza del periodo temporale entro cui potrà avvenire la conversione, l'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui le quotazioni di borsa delle azioni EEMS Italia fossero significativamente superiori a tale prezzo, di penalizzare la Società e i suoi azionisti a vantaggio dell'Investitore. L'adozione di un criterio basato sull'andamento delle azioni consente, invece, di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo stesso, valore riconosciuto anche dal mercato. Inoltre, il criterio selezionato appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni in cui la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni è dilazionata, potenzialmente, in un periodo anche ampio di tempo. In generale, in tali casi, l'adozione di un prezzo fisso prestabilito potrebbe portare, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro significativamente inferiore al valore di borsa dei titoli al momento della conversione effettiva delle obbligazioni, ad una forte penalizzazione del gruppo e dei suoi azionisti.

Si segnala come l'applicazione di uno sconto, in favore degli investitori disponibili a sottoscrivere azioni di nuova emissione, sia prassi ormai consolidata per tali operazioni.

Dall'analisi delle operazioni similari effettuate in Europa negli ultimi 10 anni da società quotate, è emerso che su un totale di 66 operazioni di emissione di aumento di capitale in *private placement* ("Campione Generale"), 40 di queste ("Campione Specifico") abbiano previsto l'applicazione di uno sconto rispetto ai valori di borsa, per la determinazione del prezzo di emissione.

Con l'obiettivo di verificare la coerenza del prezzo di emissione rispetto ai criteri stabiliti dall'art. 2441, comma VI, è stato analizzato nel dettaglio il Campione Specifico, identificando come criterio di comparabilità l'ammontare dell'operazione rispetto alla dimensione della Società, intesa in termini di capitalizzazione di mercato degli ultimi 6 mesi. L'analisi ha mostrato che 10 delle 14 Società la cui dimensione risulta in linea a quella di EEMS, hanno emesso il prestito obbligazionario convertibile applicando uno sconto compreso tra il 5% e il 12% e con una media del 6,4% (che passa a un intervallo compreso tra il 6% e il 15,5%, con una media del 12,5% se si considerano i costi finanziari, quali ad esempio la *commitment fee*), considerando il minor prezzo di borsa dei giorni precedenti la richiesta di conversione.

Si precisa inoltre che l'Accordo di investimento prevede una *commitment fee* pari al 5% dell'importo capitale di ciascuna *tranche* del POC sottoscritta dall'Investitore, che occorre sommare allo Sconto di Conversione al fine di quantificare il rendimento complessivo per l'Investitore, pari a circa il 12%, che risulta sostanzialmente in linea con la media del Campione Specifico analizzato, come sopra specificato.

Si puntualizza che la *commitment fee* deve essere pagata dalla Società riducendo l'importo corrispondente al Prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni al momento dell'emissione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni.

Si segnala altresì che, l'adozione del minor prezzo di borsa rilevato nell'intervallo temporale di riferimento di sei giorni comporta uno sconto implicito rispetto al valore medio o mediano dell'intervallo stesso che, sulla base delle quotazioni del titolo EEMS lungo il periodo 13 giugno–12 novembre 2021 risulta quantificabile ad oggi nella misura del 3,5% circa, determinando uno sconto complessivo dell'operazione pari

a circa il 15,5%. L'analisi degli andamenti dei corsi azionari del titolo EEMS degli ultimi sei mesi ha confermato che tale sconto complessivo risulta in linea a quello del Campione Specifico, limitatamente alle 15 società che hanno calcolato il prezzo con riferimento alla media dei prezzi di borsa, pari al 15,6%.

Si precisa che l'importo del POC, il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni nonché il rapporto di conversione in azioni ordinarie EEMS Italia sono stati determinati sulla base della libera negoziazione delle parti nell'Accordo di Investimento, fermo restando quanto previsto *ex art.* 2441, comma 6, c.c.

Difatti, nell'ipotesi di esclusione del diritto d'opzione *ex art.* 2441, comma 5, c.c., l'art. 2441, comma 6, c.c. statuisce che il prezzo di emissione delle azioni è determinato dagli Amministratori *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*.

Alla luce di quanto precede, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno – al fine di individuare un prezzo di conversione che corrispondesse a quanto richiesto dall'art 2441 comma VI del codice civile – di tenere conto della valorizzazione implicita nelle quotazioni di borsa delle azioni EEMS Italia nonché delle specifiche caratteristiche della Società ed in particolare della volatilità del titolo, tenuto conto tra l'altro che, il valore delle azioni considerando unicamente il patrimonio netto contabile della società da ultimo bilancio approvato, risulta nettamente inferiore a quello di borsa.

Ai fini dell'individuazione del criterio di determinazione del prezzo delle azioni EEMS Italia, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato i metodi di valutazione che vengono comunemente seguiti per operazioni analoghe, sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale, tenendo altresì conto delle applicabili disposizioni del codice civile. Da un'analisi delle emissioni effettuate in Italia, emerge che il prezzo di conversione delle obbligazioni in azioni della società, anche se deve necessariamente tenere conto delle peculiarità dell'operazione, non può prescindere dalle quotazioni delle azioni in un determinato momento, ai fini di individuare un prezzo di conversione in linea con il valore di patrimonio netto.

In particolare, per la determinazione del prezzo (ovvero del valore) delle azioni, gli investitori, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari, fanno riferimento – oltre che al prezzo di borsa – anche ad altri elementi di natura sia quantitativa sia qualitativa tra i quali (i) la recente evoluzione dell'andamento del titolo, (ii) la liquidità del titolo, (iii) la volatilità del titolo, (iv) le condizioni di mercato al momento dell'operazione, (v) le aspettative degli investitori in merito ai risultati futuri della società, (vi) la tipologia di operazione posta in essere e la tipologia di sottoscrittori, (vii) le caratteristiche specifiche dell'operazione, quali la dimensione dell'offerta e la destinazione delle nuove risorse finanziarie reperite attraverso l'operazione.

La scelta di applicare il metodo dei prezzi di borsa, oltre che essere richiamata dal codice civile, è inoltre suffragata dalla prassi e dalla dottrina. In particolare, i *"Principi Italiani di Valutazione (PIV)"*, ad esempio, indicano che *"in presenza di un mercato di borsa efficiente e privo di perturbazioni, ed in assenza di competizione per acquisire il controllo di una società, la capitalizzazione di borsa (quotazione del titolo azionario per numero di titoli in circolazione) di una società dovrebbe di norma costituire la migliore approssimazione del valore (di mercato ed intrinseco) di un'azienda"*.

Si fa in ogni caso presente, che le quotazioni di borsa possono essere soggette ad oscillazioni anche rilevanti nel corso del tempo, in relazione sia al quadro economico generale sia al contesto finanziario nazionale ed

internazionale, sia a previsioni speculative; pertanto, le valutazioni basate sui corsi di borsa, pur se relative ad archi temporali di diversa ampiezza, potrebbero aver risentito di tali oscillazioni nel lasso di tempo preso a riferimento per la determinazione del prezzo.

In considerazione delle analisi svolte, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che i criteri adottati per la determinazione del Prezzo di Conversione delle Obbligazioni siano coerenti con i criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, c.c. e, pertanto, appropriati per individuare un prezzo tale da preservare gli interessi patrimoniali degli azionisti della Società, in considerazione dell'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, c.c.

Si segnala che, data l'inoperatività degli ultimi anni, la Società è assimilabile di fatto ad una *start-up* e, pertanto, non è stato possibile applicare altri metodi di valutazione (*discounted cash flow method*, multipli), in quanto non sarebbero rappresentativi del reale capitale economico della Società. Per tale ragione, non sono stati individuati dei metodi di controllo per corroborare la valutazione ottenuta mediante l'applicazione del metodo dei prezzi azionari. Si evidenzia che l'impossibilità di individuare dei metodi di controllo, per le ragioni sopra descritte, ha rappresentato una difficoltà di valutazione.

La Società ha evidenziato inoltre che tale Prestito Obbligazionario Convertibile risulta l'unico strumento finanziario disponibile a finanziare la ripresa dell'attività secondo le linee strategiche delineate dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 3 novembre 2021. Tale strumento consente sia di poter ottenere, già da subito, le disponibilità finanziarie necessarie per gli investimenti legati alla strutturazione ed organizzazione dell'attività, sia, nel caso di conversione del Prestito, di patrimonializzare la Società. Altre modalità di finanziamento alla luce dell'attuale inoperatività della Società sarebbero peraltro non praticabili e comunque non avrebbero la flessibilità degli strumenti in parola, nonché i notevoli vantaggi derivanti dalla eventuale conversione del Prestito in Capitale Sociale. Inoltre i flussi di cassa derivati dalle future emissioni obbligazionarie potranno, su richiesta della Società, seguire coerentemente il fabbisogno finanziario di piano anche in occasione di eventuali stress che dovessero emergere a causa di eventi esogeni (ad esempio il mercato energetico globale che può causare innalzamenti repentini dei prezzi delle *commodities*). Gli Amministratori hanno ritenuto l'investitore, che si è reso disponibile all'operazione, estremamente qualificato ed affidabile anche per le precedenti esperienze maturate nel mercato italiano.

Infine, si ricorda che in data 11 giugno 2021, le partecipazioni in EEMS Italia detenute dalla ex controllante Gala Holding S.r.l. e dall'azionista Flower Holding S.r.l., pari rispettivamente al 62,9844% e 26,9956%, sono state cedute, a titolo gratuito, alla società Gruppo Industrie Riunite S.r.l., divenuta così l'azionista di riferimento di EEMS Italia con una quota dell'89,99%. Gli Amministratori evidenziano che Gala Holding e Flower Holding hanno ritenuto opportuno e conforme al proprio interesse sociale dismettere le proprie partecipazioni in EEMS Italia a favore di soggetti disponibili a sostenerne il progetto di rilancio, in relazione a diversi accadimenti degli ultimi anni tra cui il rinvio del progetto di rilancio a causa del diffondersi della pandemia COVID-19 e la dipendenza della società in maniera strutturale dal supporto finanziario e patrimoniale dei precedenti azionisti di riferimento. Per Gruppo Industrie Riunite, invece, l'acquisto a titolo gratuito delle partecipazioni in EEMS Italia ha rappresentato una rilevante opportunità di investimento, avendo quale core business il settore energetico, in una società che è già emittente di azioni quotate nel Euronext Milano gestito da Borsa Italiana S.p.A. e operante nel mercato dell'energia. Infatti, l'obiettivo di Gruppo Industrie Riunite è quello di sviluppare, nonché consolidare, la posizione EEMS Italia nel settore energetico, collocandosi

altresì quale società multiservizi al fine di un progressivo aumento del fatturato e una migliore marginalità totale del suo portafoglio.

Tale recente operazione risulta essere limitatamente comparabile con quella attuale, in quanto il pacchetto azionario oggetto della cessione prevedeva n. 391.521.197 di azioni non ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Milan, pertanto si ritiene che i criteri di determinazione del prezzo di conversione delle azioni a servizio del POC siano adeguati, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà nei confronti degli azionisti esclusi.

### **3 CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE**

Trattandosi di un aumento di capitale riservato a servizio della conversione del POC, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento. Non sono previste altre forme di collocamento.

### **4 AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DI NUOVA EMISSIONE**

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, la sottoscrizione del POC che sarà emesso è riservata esclusivamente all'Investitore, che si è impegnato a sottoscriverlo.

### **5 MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

La sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e il POC consentiranno alla Società di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, risorse da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità della Società necessarie a dare attuazione al proprio piano industriale, nell'orizzonte temporale contemplato dal POC ed a sviluppare tutte le attività previste nelle linee strategiche di riferimento.

Si evidenzia infatti che il piano industriale, approvato dal Consiglio d'Amministrazione del 3 novembre 2021, prevede quattro fasi di esecuzione del piano che riguardano: l'avvio delle operazioni come grossista di energia elettrica e gas *business to business* rivolta a clienti "*reseller*", la successiva estensione di tali servizi anche a clienti domestici "*retail*" nonché tutti i progetti relativi alla c.d. transizione energetica (idrogeno verde, cattura di CO2, produzione da fonti rinnovabili) il cui avvio è previsto dal 2023. La facoltà di poter espandere il prestito obbligazionario fino all'importo di Euro 20.450.000 consente alla Società sia di garantirsi la liquidità necessaria per far fronte potenziali aumenti del prezzo delle *commodities* (energia e gas) sia di supportare tutte le altre esigenze finanziarie, derivanti dal futuro sviluppo delle fasi sopra delineate in un mercato in forte evoluzione, con uno strumento dotato di un elevato grado di flessibilità.

La scelta di procedere all'emissione di un POC consente di ottenere risorse finanziarie coerenti con le esigenze della Società, che sarebbero difficilmente ottenibili attraverso strumenti quali l'indebitamento finanziario da parte del ceto bancario, il reperimento di risorse attraverso il mercato finanziario o altre. In particolare, tali strumenti oltre ad essere di complessa realizzazione, tenuto conto dell'attuale struttura finanziaria della Società, comporterebbero, in ogni caso, lunghi tempi di esecuzione ed elevati costi per EEMS Italia.

Pertanto, il POC permette alla Società, come detto, di dotarsi di uno strumento di provvista flessibile, idoneo a reperire, in tempi brevi e a costi contenuti, risorse dal mercato dei capitali non bancari, necessari per poter dare attuazione alle proprie linee strategiche.

Inoltre, la particolare struttura del POC che prevede l'obbligatoria conversione delle Obbligazioni alla scadenza assicura alla Società la possibilità di rafforzare il proprio patrimonio sociale sterilizzando, al momento della conversione, qualsiasi effetto sulla propria posizione finanziaria netta, con un conseguente rafforzamento della struttura finanziaria della Società.

In tale contesto, pertanto, i vantaggi per la Società derivanti dal collocamento del POC sono principalmente rappresentati:

- dall'ottenimento di risorse finanziarie attraverso un'operazione che presenta caratteristiche di flessibilità a favore della Società; e
- il miglioramento della struttura patrimoniale alla scadenza delle Obbligazioni tramite conversione delle stesse in azioni EEMS.

In questa prospettiva, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile si pone come un elemento strutturale dell'operazione giacché le azioni di nuova emissione rivenienti dalla conversione saranno attribuite esclusivamente al sottoscrittore delle Obbligazioni che diverrà azionista della Società in virtù della compensazione del credito da rimborso delle obbligazioni con il debito da sottoscrizione delle nuove azioni. Infatti, la scelta di riservare la sottoscrizione del POC all'Investitore, in qualità di investitore qualificato, trae fondamento dall'esigenza per la Società di reperire prontamente risorse finanziarie a condizioni favorevoli, con l'allungamento della scadenza media dell'indebitamento in essere.

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che tale operazione risponda all'interesse della Società.

Infine, si precisa, che l'operazione come descritta potrebbe comportare un effetto diluitivo, ad oggi non calcolabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà dalle modalità di esecuzione della stessa, e in particolare, dal numero di azioni emesse a servizio della conversione delle Obbligazioni e quindi dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta dall'Investitore nonché dal relativo prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

## **6 PERIODO PREVISTO PER L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE**

Il POC ha durata di 48 mesi decorrenti dalla data di approvazione dell'emissione della prima tranche di Obbligazioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

## **7 DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE**

Le azioni ordinarie EEMS Italia che saranno emesse avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie EEMS Italia in circolazione alla data di emissione.

## 8 INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DI UN PROSPETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE

Alla luce della circostanza che il numero di azioni che saranno emesse a seguito delle richieste di conversione delle Obbligazioni non è determinabile nonché in considerazione della durata del POC e che la Società è obbligata a consegnare azioni ammesse a quotazione all'Investitore, la Società avvierà tempestivamente le attività propedeutiche e funzionali all'approvazione di un prospetto di ammissione a quotazione sull'Euronext Milan delle azioni EEMS Italia rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni.

## 9 MODIFICHE STATUTARIE

Il testo delle modifiche concernenti l'art. 5 dello statuto sociale è di seguito riportato con il testo a fronte dello statuto sociale vigente.

### Articolo 5

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 499.022 suddiviso in numero 435.118.317 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 499.022 suddiviso in numero 435.118.317 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p><b>L'Assemblea straordinaria della società in data 15 dicembre 2021, ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del medesimo codice, fino ad un massimo di Euro 20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fissato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 dicembre 2026 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e/o al numero di obbligazioni per cui, alla relativa</b></p>

	<p><b>scadenza, non sia stata esercita la richiesta di rimborso/conversione e/o al numero di obbligazioni in relazione alle quali, su richiesta di rimborso dell'investitore, formulata in terminis, la società emittente abbia optato per l'attribuzione di azioni in conversione.</b></p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

## 10 DIRITTO DI RECESSO

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di EEMS di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

\*\*\*

Milano, 15 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Susanna Stefani